

Nuovo Ordinamento forense ed elezioni suppletive

Data la clausola di compatibilità contenuta nell'art. 65, primo comma, della legge n. 247/12, appare dubbia la residua applicabilità del sistema di elezione suppletiva previsto dall'art. 15 del D.Lgs. Lgt. n. 382/44 fino all'emanazione dei regolamenti previsti dalla predetta legge, tantopiù che detta compatibilità appare esclusa dall'art. 28, secondo comma, L. n. 247 cit., applicabile *ratione temporis*, nella parte in cui prevede(va), in ossequio all'art. 51 Cost., il riparto dei consiglieri da eleggere in base al criterio d'equilibrio tra i generi (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato, per difetto di fumus, il ricorso cautelare proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398).

Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 24149 del 13 ottobre 2017